



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)



Registro Determinazioni Area Ragioneria e Finanza n. _ 05 _ del 18.01.2024

Registro Generale delle Determinazioni n. 46 del 18/01/2024.

Oggetto: Costituzione Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli. Impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanza

Premesso che

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il precedente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio era disciplinata dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto FUNZIONI LOCALI - triennio 2019/2021 - che, tra l'altro, prevede, all'articolo 79, la nuova disciplina relativa alla costituzione del "Fondo risorse decentrate";

Richiamati

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali - del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004";
- l'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16.11.2022 relativo al personale del comparto FUNZIONI LOCALI - triennio 2019/2021, che dispone:
 - ✓ **al comma 1**, che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate di ciascun Ente è costituita annualmente:
 - a) dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del C.C.N.L. 21 maggio 2018";
 - b) da un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza dall'1/01/2021;
 - c) da risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 "Incrementi degli stipendi tabellari" del richiamato CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- ✓ **al comma 1^{bis}**, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, di cui all'articolo 13, comma 1, del C.C.N.L. 2019/2021, nella parte stabile del fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
 - ✓ **al comma 2**, dalla lettera "a" alla lettera "d", le ulteriori risorse variabili che, gli Enti, di anno in anno, possono destinare al Fondo risorse decentrate e in particolare:
 - a) le risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;
 - ✓ **al comma 6**, che "la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017", nel quale è stato stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- Particolare del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques¹;

¹La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto-legge;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, dispone: *«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- la circolare del 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che prevede, altresì, la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate:
- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: *"in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";*

Atteso che

- gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- la costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli - per l'anno 2024 - deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Dato atto che

- le risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2009 ammontavano ad **euro 8.766,86** determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de qua* e che le predette somme venivano decurtate, per il solo anno 2010, del 3%, in applicazione della normativa che si richiama a seguire;
- l'ARAN - con Parere RAL1462 - ha affermato che:
 - a) le risorse dell'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazioni delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell'articolo 17 del medesimo CCNL del 01.04.1999;
 - b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'articolo 14 del CCNL del 01.04.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
 - c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall'articolo 14, comma 1, del CCNL del 01.04.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
 - d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lettera a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;

- e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lettere c) e d);
- f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;
- g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lettere c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (articolo 14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell'Ente²;
- h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (di cui alla precedente lettera g) deve essere attentamente valutata dall'Ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare³;
- i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 01.04.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni⁴;
- j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l'anno 2017, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 30.07.2010, n.122;

Preso atto

- dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10" (*alte professionalità*);
- che l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità⁵;
- che l'articolo 17, comma 6, del CCNL 2019/2021, stabilisce che "*a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti*";

Tenuto conto che

² (in base all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del CCNL del 01.04.1999, "le parti si incontrano al livello di ente per individuare le soluzioni per consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi".

³ sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile.

⁴ si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.

⁵ il C.C.N.L. 31.07.2009, all'articolo 7, comma 1, lettera e), aveva demandato al contratto successivo le "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità".

- per quanto riguarda l'attribuzione degli incentivi al personale per le funzioni tecniche, occorre precisare quanto segue:
 - a) il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice degli Appalti), con l'articolo 226, comma 2, ha disposto che *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso [...]";*
 - b) fino al 31 dicembre 2023 è previsto un periodo transitorio, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50), del Decreto-legge 16.07.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120⁶ e del Decreto-legge 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108⁷;
- si rende comunque necessario adottare un nuovo regolamento che definisca preventivamente le norme ed i criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche secondo le nuove disposizioni di legge;

Evidenziato, altresì, che:

- al comma 6 dell'articolo 79, è stato precisato che il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *"non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), e quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*
- la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 dispone testualmente che *"in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), del CCNL 2016/2018, le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";*
- con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, depositata in data 18/10/2018, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ha pronunciato il seguente principio di diritto *"gli incrementi del Fondo risorse decentrate, previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), b) del CCNL del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017";*
- con riferimento agli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 16.04.2016, n. 50, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 526, della Legge 27.12.2017, n. 205, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, si è pronunciata sulle questioni di massima, poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017";*

Ritenuto

- pertanto, di applicare quanto indicato al comma 6 dell'articolo 79 del CCNL 2019/2021 nonché quanto indicato nella sopraccitata dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016/2018, ribadita dal parere dell'ARAN e dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie;

⁶ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

⁷ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Acclarato che

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- il fondo costituito per l'anno 2016 è stato rideterminato in euro 95.417,59 di cui euro 84.379,17 per la parte stabile ed euro 11.038,42 per la parte variabile giusta determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanza n. 40 del 17.12.2021 registrata nel registro generale in pari data al n. 870;
- il fondo per le posizioni organizzative dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 56.853,80 di cui euro 49.438,09 per indennità di posizione ed euro 7.415,71 per indennità massima di risultato;
- il fondo, così come costituito per l'anno 2016, non superava l'importo dell'anno 2010, pari ad euro 97.978,85 di cui euro 69.339,89 di parte stabile ed euro 28.638,96 di parte variabile e cristallizzava la situazione dell'anno 2014 e 2015;
- il fondo costituito per l'anno 2017, così come rideterminato con Determinazione n. 41 del 17.12.2021, è pari ad euro 106.003,61 di cui euro 84.663,87 di parte stabile ed euro 7.324,76 + 14.014,98 di risorse variabili;
- che detto fondo, rideterminato con Determinazione n. 41 del 17.12.2021 è stato **"certificato"** dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente con verbale n. 37/2021 del 18.12.2021, il quale, consequenzialmente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, costituisce l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 (relative all'anno 2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
- negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono cessati dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni *ad personam* e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'ex articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018;
- il fondo costituito per l'anno 2024, così come determinato con il presente provvedimento amministrativo, è pari ad euro 159.676,54 di cui euro 106.017,83 di parte stabile ed euro 53.658,71 (non soggette al limite) di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative dell'anno 2024 è pari complessivamente ad euro 47.847,13 di cui euro 39.872,61 per indennità di posizione ed euro 7.974,52 per indennità massima di risultato;
- risulta necessario procedere alla costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli - per l'anno 2024, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- 8
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti;
 - lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale


DETERMINA

1. di costituire il **Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli - per l'anno 2024**, il cui importo viene determinato in **euro 159.676,54** come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;
2. le risorse per il **lavoro straordinario** per l'anno 2024 ammontano ad **euro 8.503,85**, determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de qua*;
3. l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macro-aggregato 1 delle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2024-2026;
4. di notificare il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente per l'acquisizione del relativo parere;
5. di comunicare alla RSU ed alle organizzazioni sindacali interessate quanto deciso con il presente provvedimento;
6. di procedere, a seguito del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, alla sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo all'utilizzo del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - area dei livelli - per l'anno 2024 nei limiti delle risorse disponibili di cui al punto 1;
7. di trasmettere, successivamente, all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, gli "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico - finanziaria ai contratti integrativi", ex articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è l'Area Economico - Finanziaria;
- che il responsabile del procedimento è la signora Marisa Gaetana Coco;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

L'Istruttore
Marisa Gaetana Coco



Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA



Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Capri Leone, li 18 gennaio 2024

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della somma di sul Cap. _vari_ del bilancio-
Impegni n. _vari_

Capri Leone, li 18 gennaio 2024

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano



Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	86.943,70
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) - (art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2) - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	4.702,03
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) - (art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) - (art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3) - Riduzione stabile dello straordinario.	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) - (art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	-
Totale Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 2018	4.702,03
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità	91.645,73
Decurtazioni	
Art. 15, c. 1, lett. l) CCNL 1/4/99 risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	1.630,02
Art. 19, c. 1 CCNL 1/4/99 Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1 [^] e 2 [^] e 5 [^] dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)	272,68
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo nuovi incarichi di posizioni organizzative e risultato - enti con e senza dirigenza	-
Totale decurtazioni parte stabile	1.902,70
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità	89.743,03
Decurtazioni operate nel periodo 2011- 2014 (art 9 comma 2 bis secondo periodo DL 78/210)	-
Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1 comma 236 L.208/2015)	-

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni anni precedenti	89.743,03
Decurtazione per superamento tetto 2016 (art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)	-
Totale fondo stabile a seguito decurtazioni	89.743,03
Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	4.160,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	1.777,40
IMPORTO SU BASE ANNUA, PARI A € 84,50 PER LE UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.2018 (ART 79, COMMA 1, LETT. b) CCNL 2019/2021)	3.971,50
IMPORTO PARI ALLE DIFFERENZE TRA GLI INCREMENTI A REGIME RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI ECONOMICHE DI CIASCUNA CATEGORIA E GLI STESSI INCREMENTI RICONOSCIUTI ALLE POSIZIONI INIZIALI CALCOLATE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'1/01/2021 (ART 79 COMMA 1 LETT. d) CCNL 2019/2021)	741,00
DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE INQUADRATO NEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B E D A CUI SI ACCEDDEVA DALLA POSIZIONE ECONOMICA B3 E D3 (ART 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021)	5.624,90
Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	16.274,80
Totale risorse stabili	106.017,83

RISORSE VARIABILI	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.02.2018-(contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (recupero evasione ICI)	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (Legge Regionale 17/90)	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)- Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	-
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	-

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) e comma 4 - Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) e comma 5 lett. b-art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. - compreso proventi CDS	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	-
Decurtazioni operate nell'anno 2014	-
Decurtazioni operate nell'anno 2016	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE al netto delle decurtazioni	-

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni - convenzioni - contributi dell'utenza).	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	29.215,71
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - ART. 15 c. 1 lett. K)- Compensi ISTAT	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - Art. 27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - ART. 15 c. 1 lett. K) - Sanatoria Edilizia - Progetto recupero evasione IMU-TARI	16.500,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	-
Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	-
Messi Notificatori	-
DIFFERENZE STIPENDIALI AL PERSONALE INQUADRATO NEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B E D A CUI SI ACCEDEVA DALLA POSIZIONE ECONOMICA B3 E D3 (ART 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021)	7.943,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	53.658,71
TOTALE RISORSE VARIABILI	53.658,71

RIEPILOGO FONDO	
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità prima delle decurtazioni	89.743,03
Risorse variabili soggette a limite	-
Totale fondo al netto delle risorse NON soggette a limite prima delle decurtazioni	89.743,03
Decurtazioni anni precedenti	
Decurtazioni operate nel 2014 - cessazioni e rispetto limite periodo 2010/2014 (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 secondo periodo)	-
Decurtazioni operate nell'anno 2016 - cessazioni e rispetto limite 2015 (art. 1 comma 236 L.208/2015)	-
Totale fondo al netto delle decurtazioni anni precedenti	89.743,03
Decurtazioni per rispetto del limite 2016 (art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)	-
TOTALE FONDO A SEGUITO DECURTAZIONE	89.743,03
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità non sottoposte a limite	16.274,80
Risorse variabili NON soggette a limite	53.658,71
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A LIMITE	159.676,54

FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 (Come confermato dall'art. 45 del CCNL 22.01.2004)	
Fondo straordinario	8.503,85